

Francesco Sorvillo

ADR, valori ebraici e interfacce di traduzione tra universi di giustizia¹ Giudici, avvocati e uso interculturale degli strumenti processuali

Abstract

The hypertrophic growth of legal litigation has slowed Italian justice, increasing the risk of ineffectiveness of the law. This phenomenon has been opposed, in counter-reaction, by a cultural change which has resulted in the implementation of several conciliatory remedies, particularly in civil litigation law. The importance of these remedies, however, is not limited only to civil law systems, but also extends to religious systems. In Judaism, for example, the typical schemes of conciliatory private autonomy, better known by the acronym ADR (Alternative Dispute Resolution), are considered by Talmudic sources to be preferred tools in the resolution of inter-private conflicts. These observations lead us to reconsider ADR in the prism of intercultural law, paying special attention to those who work in the legal field. Lawyers in particular are called upon to develop new competencies, transforming their role as defenders of rights into the entirely new role of ‘Intercultural Case Managers.’

Keywords: Civil litigation law - ADR - Judaism - Indebtedness – Intercultural Translation

Abstract

La crescita ipertrofica del contenzioso legale ha rallentato la giustizia italiana, accrescendo il rischio di ineffettività del diritto. A tale fenomeno si è opposto, come controreazione, una trasformazione culturale culminata con l’implementazione di numerosi rimedi conciliativi, soprattutto nel campo del diritto processuale civile. L’importanza di tali istituti non è limitata ai soli ordinamenti civili poiché essi coinvolgono anche gli ordinamenti religiosi. Nell’ebraismo, ad esempio, gli schemi tipici dell’autonomia privata conciliativa, meglio noti con l’acronimo di ADR (*Alternative Dispute Resolution*), sono addirittura considerati dalle fonti Talmudiche lo strumento da prediligere nella risoluzione dei conflitti inter-privati. Tali osservazioni inducono a contestualizzare le ADR nel prisma del diritto interculturale, concentrando l’attenzione sugli operatori legali. Tra questi, soprattutto gli Avvocati sono chiamati a sviluppare nuove competenze, articolando il loro ruolo di difensori dei diritti con quello del tutto nuovo di *Case Manager Interculturali*.

Keywords: Processo civile - ADR - Ebraismo – Sovra-indebitamento – Traduzione interculturale

1. Processo civile, contesto culturale ebraico e modernità

La giustizia civile e penale italiana è fondata sui principi del giusto processo incarnati nell’art. 111 Cost. Prescrivendo che il processo deve essere giusto e breve, essi accreditano un modello fondato sull’efficienza di tutte le componenti dell’amministrazione giudiziaria. Il Ministero della Giustizia, non

¹ Il testo del presente articolo raccoglie e rielabora, anche con integrazioni e compendio bibliografico, il contenuto della relazione “*Mediazione e ADR nel contesto professionale ebraico*” tenuta al convegno organizzato da Turisa Editrice e ALAM. Conciliazione, con il patrocinio del Consiglio Nazionale Forense “*Alternative Dispute Resolution. A multidisciplinary approach*”, tenutosi il 21 maggio 2021 in modalità telematica su piattaforma ZOOM.

a caso, ha più volte evocato tale traguardo ideale come orizzonte della sua azione istituzionale, ammonendo ripetutamente che «l'idea di efficienza dell'amministrazione della giustizia non rappresenta soltanto un obiettivo pragmatico, riflesso della stretta compenetrazione intercorrente tra giustizia ed economia, ma si coniuga altresì con la stessa componente valoriale del processo e, quindi, con gli ideali intrinseci alla giustizia tesi alla realizzazione di una tutela giurisdizionale dei diritti *celere ed effettiva per tutti*»². Modelli di giustizia efficiente e competitiva sono dunque fondamentali per i governi anche perché essenziali, tra l'altro, all'attrazione di investimenti in un determinato sistema Paese. La crescita ipertrofica del contenzioso giudiziale ha invece minato alle fondamenta la macchina giudiziaria italiana, incrementando a dismisura il rischio di ineffettività del diritto sia sotto il profilo sostanziale che processuale. Da ciò è scaturita, come controeazione, una trasformazione culturale che ha portato all'attuazione di svariati rimedi conciliativi, soprattutto all'interno del processo civile. La *Commissione per l'elaborazione di proposte di interventi in materia di processo civile e di strumenti alternativi* insediata presso l'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia – nota anche come Commissione Luiso – ha da poco ribadito questo punto di programma, chiarendo che la valorizzazione della pratica dell'*autonomia privata conciliativa* è imprescindibile per ampliare la risposta di giustizia che proviene dalla società³. La possibilità di disporre di strumenti conciliativi per la risoluzione delle controversie è di conseguenza un passo avanti per ripensare le relazioni tra discorso giuridico e farsi del mondo sociale⁴. Tutto ciò in un contesto, tra l'altro, ove la conflittualità nascente dall'incontro-scontro con l'*Alterità* diviene ogni giorno che passa sempre più rilevante.

A partire da quest'ultima considerazione, prima ancora di soffermarci sugli strumenti dell'*autonomia privata conciliativa*, va ricordato che essi, al pari di altri istituti civilistici, trovano legittimazione in principi a cavallo tra diritto e religione che fanno loro da sfondo silente. L'interazione tra diritto e religione, di conseguenza, non può più essere trascurata in alcun campo del diritto, in quanto costituisce una insopprimibile caratteristica delle tradizioni giuridiche nel mondo⁵. Essa è riscontrabile ancora oggi negli ordinamenti più progrediti, nonostante molti di essi si dichiarino apertamente laici⁶. Negli ordinamenti occidentali, ad esempio, la volontà di aderire a un sistema di regole religiose spiega la propensione di numerosi fedeli a prediligere le Corti di matrice confessionale per risolvere le loro controversie⁷, ma anche una tendenza oramai ben consolidata ad optare per

² Si veda in proposito la Relazione pronunciata dalla Ministra alle Commissioni giustizia di Camera e Senato del 15 e 18 marzo 2021.

³ La legge 26 novembre 2021, n. 206 recante “Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata” all'art. 1, punto 4, lett. a-u, ha espressamente incentivato l'utilizzo delle ADR prevedendo ulteriori agevolazioni fiscali per mediazione, negoziazione assistita e arbitrati. È prevista, inoltre, sempre per le ADR l'estensione dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato, nonché la possibilità di utilizzare nel processo civile le prove eventualmente raccolte nelle procedure di risoluzione alternativa delle controversie, qualora il tentativo di conciliazione non sia giunto a termine o andato a buon fine. È, in ogni caso, disposta l'armonizzazione dell'intera materia che darà così vita al c.d. Testo Unico degli Strumenti Complementari alla Giurisdizione (T.U.S.C.).

⁴ Si pensi, ad esempio, agli Stati Uniti e più in generale ai paesi anglosassoni ove l'uso di dispositivi tipici del diritto interculturale è una realtà ben consolidata di tali ordinamenti.

⁵ Cfr. Glenn (2010).

⁶ Fuccillo, Sorvillo, Decimo (2017: 1-13).

⁷ Alicino (2012: 481 ss.); Santoro (2012: 253 ss.).

strumenti di risoluzione alternativa delle liti nati proprio per bypassare la giustizia adjudicativa⁸. Nel contesto confessionale ebraico, in particolar modo, l'utilizzo di rimedi analoghi a quelli oggi noti come ADR (*Alternative Dispute Resolution*) era ampiamente incentivato dal Talmud⁹, per il quale essi erano uno strumento di composizione dei conflitti molto più importante delle sentenze rese dai tribunali¹⁰. Dopo essere riemersi dalle rovine dell'odio e della guerra,¹¹ il rispetto della *Halakhah* (Legge ebraica)¹² continua dunque ad assolvere un ruolo essenziale nella costruzione dell'identità ebraica, nonché porsi come regola di condotta per tutti gli ebrei che intendano proclamarsi 'autenticamente' tali.

L'esigua consistenza numerica dell'ebraismo a livello di popolazione mondiale ha poi rafforzato il legame appena evidenziato. In Italia, ad esempio, la circostanza che gli ebrei siano una piccola parte della popolazione residente è una delle motivazioni che li induce a preservare la propria cultura religiosa dedicando grande attenzione al rispetto della Legge che ne caratterizza la trama confessionale¹³. Eguale fenomeno è osservato negli Stati Uniti ove una ricerca del Pew Research Center ha evidenziato che il 2,4% degli adulti statunitensi è ebreo e nel 2020 la popolazione ebraica è stimata in circa 7,5 milioni di persone¹⁴.

Sotto il profilo specifico del legame tra fattori culturali e opzione per la giurisdizione religiosa la ricerca statunitense fornisce spunti assai interessanti. Essa mette in evidenza come molti ebrei americani inizino ad assegnare maggiore priorità alle componenti culturali dell'ebraismo rispetto a quelle più squisitamente religiose. La maggior parte degli ebrei adulti afferma che ricordare l'Olocausto, condurre una vita morale ed etica, lavorare per la giustizia e l'uguaglianza nella società, a loro parere sono caratteristiche 'essenziali' per ciò che significa essere 'modernamente' ebrei. Del campione intervistato, tuttavia, il 15% sostiene che osservare rigorosamente la *halakhah* sia una parte determinante

⁸ Saporito, (2018: 21-25).

⁹ La locuzione Talmud che significa insegnamento, studio, discussione deriva dalla radice ebraica תלמוד e indica uno dei testi sacri dell'ebraismo fondato sul confronto tra gli studiosi che aveva luogo all'interno delle *Yeshivot* (scuole talmudiche). È considerato la fonte principale del diritto ebraico ed è una compilazione della legge orale, vincolante per tutti gli ebrei. Per la bibliografia sul Talmud esemplificativamente si rinvia a Cohen, (2009); Solomon, (2009); Wiesel, (2000).

¹⁰ Steinberg, (2000).

¹¹ In proposito si rinvia al discorso tenuto dalla senatrice Liliana Segre in occasione dell'incontro con gli studenti dell'Università di Padova del 4 dicembre 2018, raccolto nell'omonima pubblicazione di Miele (2020).

¹² In merito alle fonti del diritto ebraico va ricordato che «la letteratura rabbinica si considera divisa fra la *Haggadà*, avente carattere di insegnamento teologico, teosofico, storiografico, omiletico e la *Halachà*, avente carattere giuridico: la *Halachà*, dalla radice "andare", si propone appunto di insegnare all'uomo come comportarsi nei vari frangenti della vita e tale nome è anche usato per indicare la decisione finale sul modo di osservare un precetto.». Così Ferrari (2019: 21-22).

¹³ Gli ebrei italiani che risultano iscritti alle 21 Comunità ebraiche del paese sono meno di 30.000 su una popolazione di 60,36 milioni (dato statistico riferito al 2019). Quasi la metà vivono a Roma, meno di 10.000 a Milano. Gli altri sono sparsi in Comunità definite 'medie' (Torino, Firenze, Trieste, Livorno, Venezia) o 'piccole', o in comunità numericamente 'molto piccole' presenti soprattutto al Sud (i dati demografici aggiornati al 17 luglio 2019 sono tratti dal portale dell'UCEI al sito www.ucei.it). La dottrina sottolinea che «all'attuale consistenza numerica si è giunti dopo la brusca contrazione causata dalla persecuzione fascista e nazista. L'ebraismo italiano è ripartito nell'ultimo dopoguerra da 25-30.000 persone e si è mantenuto tale nel corso dei sei decenni successivi. A partire dagli ultimi decenni del XX secolo le comunità ebraiche in Italia che *medio tempore* avevano assorbito diverse ondate migratorie, hanno iniziato a soffrire di una continua erosione demografica dovuta all'invecchiamento che riflette la bassa fecondità, l'assimilazione e i numerosi matrimoni misti, e a un modesto ma continuo movimento di emigrazione». In merito cfr. Della Pergola, (2010: 19-55).

¹⁴ PEW RESEARCH CENTER, "Jewish Americans in 2020" all'indirizzo <https://www.pewforum.org/2021/05/11/jewish-americans-in-2020/>, nel quale la stima è comparata con il dato del 2013 che annotava una popolazione di 6,7 milioni di individui, di cui 5,4 milioni di adulti e 1,3 milioni di bambini.

dell'identità ebraica e un comportamento indispensabile per essere ebrei¹⁵. Gli ebrei ortodossi rappresentano, invece, una eccezione a molti dei macro-dati appena citati. Dal report si apprende che «essi sono tra i gruppi più altamente religiosi della società statunitense – insieme agli evangelici bianchi e ai protestanti di colore – in termini di percentuale di persone che riferiscono di considerare la religione e la Legge ebraica come molto importanti nella loro vita. Molti ebrei ortodossi dichiarano che essere ebrei riguarda principalmente la sola religione (40%), e sono l'unico sottogruppo nel sondaggio che sente in modo schiacciante l'osservanza della *halakha* come essenziale per il loro essere ebrei (83%). I tre quarti degli ortodossi dicono di trovare un grande significato e appagamento nella loro religione e il 93% dice di credere in Dio come descritto nella Bibbia, rispetto a un quarto degli ebrei in generale»¹⁶. I dati mettono quindi in evidenza che la distinzione tra le varie 'denominazioni' dell'ebraismo è in un certo senso dirimente, poiché incide in maniera consistente sulla propensione dei singoli all'osservanza della Legge e dei precetti religiosi ebraici.

Attualmente, la distinzione tra giudaismo riformista, conservatore e ortodosso (al quale appartiene il movimento Chassidico) conferma che esiste multiformità nella tradizione ebraica e ad essa si può riconnettere sia la scelta tra giurisdizione civile e religiosa¹⁷ sia l'accesso alle forme di *Alternative Dispute Resolution*¹⁸. In proposito, la letteratura scientifica ha rilevato che in presenza di tali dinamiche, di pari passo all'osservanza di prassi comportamentali legate a principi etico-religiosi ebraici, si è registrata la diffusione dei Tribunali rabbinici (*Beth Din*, letteralmente "Casa del giudizio") titolari di un vero e proprio potere giurisdizionale all'interno delle comunità religiose¹⁹. La scelta di optare per modalità di risoluzione delle controversie fondate sulle regole della tradizione ebraica, rivolgendosi cioè ai *Beth din* nei casi di controversie che vedono coinvolti correligionari, è senz'altro una delle misure predisposte per il soddisfacimento delle esigenze poste dall'appartenenza confessionale. Le relative attività, oltre ad essere dirette a dirimere le controversie, hanno lo scopo di orientare l'agire dei fedeli in modo conforme ai precetti ebraici. Il ricorso a questi organismi rappresenta dunque una delle espressioni dell'appartenenza confessionale, essendo legato alla volontà delle parti di modulare i rapporti giuridici rifacendosi a tradizioni giuridiche di matrice religiosa, il più delle volte estremamente complesse riguardo l'articolazione delle fonti e la loro interpretazione. Esso, infine, è espressione del diritto di libertà religiosa riconosciuto dall'ordinamento italiano a ogni individuo dall'art. 19 della Costituzione.

¹⁵ Cfr. "Jewish Americans in 2020", cit.

¹⁶ Anche per tale profilo il rinvio è ai dati forniti dal centro di ricerca statunitense.

¹⁷ Di fatale attrazione tra diritto sacro e diritto secolare parla Saporito, (2018: 1-25). Più di recente, della medesima A. (2021).

¹⁸ Su tale punto si veda la voce "Judaism" della ricerca condotta ancora una volta dal PEW RESEARCH CENTER e intitolata "Applying God's Law: Religious Courts and Mediation in the U.S.", consultabile all'indirizzo internet https://www.pewforum.org/2013/04/08/applying-gods-law-religious-courts-and-mediation-in-the-us/#_ftnref14 nella quale è riportato uno stralcio dell'intervista al rabbino Mark E. Washofsky ove egli afferma che gli «ebrei riformati in genere non si affidano ai tribunali rabbinici per risolvere le controversie finanziarie o di altro tipo tra i membri del movimento. "Non abbiamo un problema come movimento a dire ai nostri membri: andate dalle Autorità civili". Negli Stati Uniti oggi, a differenza di alcuni paesi nei secoli passati, gli ebrei hanno la stessa posizione sotto la legge degli altri americani, quindi, non hanno bisogno di cercare riparazione al di fuori del sistema giudiziario civile».

¹⁹ Cfr. Santoro, (2014: 198 ss.).

2. Le ADR nell'ordinamento giuridico italiano

Prima di concentrarci sul contesto confessionale ebraico scandagliando l'importanza che negoziazione, mediazione e ADR vi rivestono, è tuttavia importante soffermarsi sulle tipologie di ADR diffuse nell'ordinamento italiano²⁰.

Si tratta di strumenti giuridici ben noti alla classe forense a partire dall'art. 1965 c.c., che nel disciplinare il contratto di transazione stabilisce al primo comma che «La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro». All'archetipo del contratto di transazione è dunque possibile ricondurre le varie forme di ADR che si contraddistinguono per la volontà delle parti diretta alla prevenzione o composizione di una lite. Lo 'spirito transattivo' è dunque l'anima di tutte le ADR, le quali sono tradizionalmente tripartite in negoziazione, mediazione e arbitrato.

Nello specifico, per ciò che concerne le definizioni, esse sono desumibili dai dettati normativi che regolano ciascuna fattispecie: la legge 10 novembre 2014, n. 162 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 recante «*Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile*» per quanto riguarda la negoziazione; il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante «*Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali*» per la mediazione e gli artt. 806-840 del Codice di procedura civile per ciò che concerne l'arbitrato. Quest'ultimo, in particolare, essendo ascrivibile alla logica «win-lose»²¹ e, dunque, all'area della giustizia adjudicativa, non sarà oggetto di approfondimento in questa sede²².

Tra le ADR 'pure' la negoziazione è sicuramente il mezzo più elementare e meno formale per risolvere una controversia. Nella definizione fornita dall'art. 2 della l. 162/2014 essa è descritta come «un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia»²³. Si tratta essenzialmente di un dialogo diretto tra le parti (in realtà

²⁰ Nell'ordinamento italiano oltre a negoziazione, mediazione e arbitrato sono presenti anche altre forme di conciliazione civile tra le quali si possono esemplificativamente ricordare: la conciliazione tra imprese e consumatori presso le Camere di Commercio (legge 580/1993 e d.lgs.206/2005), il tentativo di conciliazione disciplinato dall'art. 140 bis del Codice del consumatore, la conciliazione uomo/donna predisposta dall'art. 36 del d.lgs 198/2006 (c.d. Codice delle pari opportunità), nonché quelle in materia di affiliazione commerciale e di società (d.lgs. 5/2003) o quelle previste dall'art. 66 del Testo unico sul pubblico impiego di cui al d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 o ancora dagli artt. 409 e 410 c.p.c.

²¹ Per un approfondimento sulle negoziazioni di tipo win-win, win-lose e lose-lose cfr. Burgess, Burgess (1997: 306-310).

²² La Corte di cassazione con la sentenza 15 luglio 2014, n. 16164, in riferimento al dovere di diligenza degli arbitri ha ricordato che «l'arbitrato irrituale (art. 808 ter, c.p.c.) pur avendo natura negoziale, costituisce fonte di regolamentazione eteronoma degli interessi in conflitto, sicché la loro diligenza deve essere valutata in riferimento all'oggetto dell'incarico conferito, che non consiste nella composizione della controversia in modo necessariamente transattivo ed appagante per tutte le parti in causa, ma nella pronuncia di una decisione, secondo diritto o equità e nel rispetto del principio del contraddittorio, al termine di un procedimento in cui, previa definizione del «*thema decidendum*», sia stato consentito a ciascuna delle parti lo svolgimento di attività di allegazione, eccezione e prova su di un piano di parità».

²³ La legge 162/2014 accanto alla citata negoziazione volontaria disciplinata dall'art. 2 ha introdotto nell'ordinamento italiano anche altre due fattispecie negoziali con funzione deflattiva dei carichi giudiziali e precisamente: la negoziazione obbligatoria disciplinata dall'art. 3 e quella per la soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio ex art. 6. In merito si rinvia al Dossier di analisi e documentazione n. 13/2014 redatto a cura dell'Ufficio studi del Consiglio Nazionale Forense disponibile sul portale del CNF www.consiglionazionaleforense.it e al Report dal titolo «*La negoziazione assistita. Normativa,*

eterodiretto dai loro avvocati) con l'obiettivo di risolvere il conflitto mediante negoziati che non prevedono l'intervento di un terzo in veste di mediatore, arbitro o giudice e caratterizzati da celerità, informalità, concentrazione e scarsi costi. Grazie al coinvolgimento diretto delle parti nel raggiungimento di un accordo reciprocamente accettabile la negoziazione può condurre a una soluzione vantaggiosa per tutti, e dar vita così a una intesa cooperativa che gli anglosassoni definiscono di tipo "win-win"²⁴.

La mediazione, a sua volta, è un processo generalmente volontario e non vincolante in cui una terza parte neutrale – il mediatore, appunto – aiuta le parti a comunicare tra loro ed eventualmente a raggiungere un accordo reciprocamente accettabile. L'art. 2 del d.lgs 28/2010 contempla il principio generale per cui chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile o commerciale vertente su diritti disponibili²⁵. In genere, le mediazioni sono caratterizzate dall'essere volontarie e informali, così come private e confidenziali, e hanno lo scopo di ridurre l'ostilità e preservare le relazioni in corso. Il mediatore, tra l'altro, non assume una decisione e non costringe le parti a raggiungere un accordo. Come in una negoziazione le parti partecipano direttamente alla mediazione e sono responsabili del raggiungimento di un accordo reciprocamente accettabile. In estrema sintesi si può dunque affermare che le ADR ricomprendono tutti i metodi di risoluzione delle controversie alternativi rispetto agli strumenti della giustizia aggiudicativa i quali, in linea di massima, coincidono con le forme tradizionali del giudizio e con l'arbitrato. Tornando, invece, alla relazione con l'ebraismo va qui sottolineato che entrambe le forme di ADR appena menzionate sono parte importante della tradizione ebraica. In quest'ultima, come anticipato in precedenza, le soluzioni 'concordate' sono anteposte a quelle 'intimate' come trasposizione ultima dell'espressione "Tzedeq, tzedeq tirdof", ossia del principio racchiuso nell'ultimo libro della Torà: "La giustizia, la giustizia seguirai."²⁶.

3. Le ADR nel prisma professionale ebraico

Mediazione e ADR sono dunque fondamentali anche nel contesto professionale ebraico. Per comprenderne a pieno l'importanza bisogna tuttavia introdurre un precetto di carattere generale che è

circolari, modelli", a cura dell'Unione Nazionale Camere Civili e scaricabile all'url: <http://www.unionenazionalecamerericivili.it/wp-content/uploads/2016/03/NegoziazioneAssistita.pdf>

²⁴ Sulla nascita della c.d. mediazione trasformativa e delle soluzioni cosiddette "win-win" anche nel settore delle mediazioni civili e commerciali si veda Consorti, (2013: 143 ss.), ove l'A. sottolinea l'importanza degli approcci *problem solving* e del diritto interculturale per la gestione e la risoluzione dei conflitti. A tal proposito va segnalata anche la tendenza ad aggiornare il significato dell'acronimo ADR, passando da quello tradizionale di *Alternative Dispute Resolution* a quello di *Appropriate Dispute Resolution*, cioè a una definizione che valorizzi maggiormente i fattori cultural-religiosi nei protocolli negoziali per la risoluzione delle controversie. In merito Menkel-Meadow, (XXVIII/2001: 979).

²⁵ Il decreto, com'è noto, all'art. 5, comma 1, introduce anche casi di mediazione obbligatoria stabilendo che «Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione» e che esso è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

²⁶ Dt. 16, 20. Ulteriori riferimenti sono poi racchiusi nei seguenti testi: 2 Cr. 19:5-11; Pr. 14:34 e Sl. 82. Per un approfondimento in merito, cfr. Giuliani (2016).

posto tra le sette regole della dottrina noachide²⁷ e cioè il decalogo di principi morali dettati per tutto il genere umano che Dio ha dato a Adamo e poi a Noè prima della rivelazione mosaica. Esso è anche parte dei 613 precetti positivi e negativi – le cosiddette *Mitzvot* – che vanno a comporre la Legge mosaica, ovvero l'insieme di regole dedicate alle genti di Israele e preordinate a disciplinare in maniera compiuta ogni aspetto della loro esistenza. Si tratta, com'è noto, del passo sull'amministrazione della giustizia racchiuso nel libro del Deuteronomio che conferma indirettamente il Patto con Dio che gli ebrei hanno il dovere di onorare osservando la Legge divina²⁸:

Nominerai dei giudici e dei magistrati in tutte le città che il Signore, il tuo Dio, ti dà, tribù per tribù; ed essi giudicheranno il popolo con giustizia.²⁹

Tale regola introduce a carico degli ebrei un duplice precetto, e cioè: uno positivo, concernente la necessità di istituire tribunali rabbinici presso ciascuna comunità; e uno negativo, consistente nel divieto di porre in essere qualsiasi azione che possa contribuire all'emanazione di una sentenza ingiusta. Si tratta, come osservato in dottrina, di un contesto normativo che proibisce a contendenti ebrei di sottoporre la soluzione del loro caso a un tribunale laico³⁰, anche se la legge applicata fosse la legge ebraica o se la sentenza del tribunale fosse conforme alla *halakhah*³¹. In relazione a tale dinamica la regola enunciata va, a sua volta, ulteriormente coordinata con un altro principio del diritto ebraico, apparentemente contrario, che è quello racchiuso nella formula *dina de-malkhuta dina*³². Citato nel Talmud babilonese, esso è il prodotto della diaspora ebraica e della conseguente comparsa nella storia di un popolo senza nazione. Tale principio oggi traducibile con l'adagio «*La legge dello Stato è legge*» o, più significativamente, con quello «*La legge del governo non ebraico è la legge*»³³, impone agli ebrei di accettare la legge dello Stato di residenza, fungendo così da *trait d'union* tra 'leggi della terra' e obblighi religiosi del sistema giuridico ebraico.

Beth Din, come anticipato, significa letteralmente "Casa del giudizio" ed è il nome che indica i Tribunali rabbinici³⁴. Attualmente essi hanno competenza in una serie di materie, tra le quali spiccano: 1) controversie civili e commerciali in materia di diritti disponibili a carattere patrimoniale;

²⁷ Dottrina che trae il nome da *Noach*, ossia Noè, e fissa regole che dovrebbero essere valide per l'intera umanità e per questo da sempre considerate le fonti per una sistematizzazione del diritto naturale all'interno del diritto ebraico. Tali precetti sono: 1) il divieto d'idolatria; 2) il divieto di bestemmia o blasfemia; 3) il divieto di omicidio; 4) il divieto di incesto e dell'adulterio; 5) il divieto di furto e rapina; 6) l'obbligo di stabilire dei tribunali che assicurino l'ordine, la giustizia e assicurino il rispetto di tali norme; 7) il divieto di mangiare un arto tratto da un animale vivo. Per questi profili cfr. Rabello (2002: 6 ss.).

²⁸ Sulla natura del Patto, Graziadei (2004: 190).

²⁹ Dt. 16, 18.

³⁰ La dottrina sottolinea che il divieto opererebbe anche in caso di accordo tra le parti sulla possibilità di adire un tribunale laico.

³¹ Così Shippee (2002: 250-255).

³² Per un approfondimento di tale principio dell'ebraismo, nonché per i limiti alla sua concreta applicabilità il rinvio (esemplificativo) è a Shilo (1974); Ben-Sasson (1969: 490-516); Goldberg (2009: 35-48); Gotzmann (2011-2017). Si consultino, inoltre, Piattelli (1981) e Di Porto (2018: 73-83).

³³ In merito all'applicazione del principio nei procedimenti giudiziari cfr. Rakefet-Rothkoff (1972: 5-21).

³⁴ La tradizione giudaica ricorda che anticamente esistevano tre tipi di tribunali: quello di tre giudici istituito in ogni città con competenza su controversie a carattere patrimoniale, quello composto da 23 membri che amministrava la giustizia penale irrogando anche la pena capitale e infine il c.d. 'Grande Sinedrio', ovvero il tribunale ubicato all'interno del Tempio a Gerusalemme, composto da 71 membri e al quale erano riservate le controversie più rilevanti e quelle irrisolte provenienti dalle corti inferiori, nonché un potere legislativo ed una funzione nomofilattica della legge ebraica.

2) conflitti familiari connessi alla ricomposizione di pacifici rapporti tra coniugi e membri di una determinata famiglia; 3) divorzio (*Ghittin*); 4) conversione all'ebraismo (*Ghiurim*); 5) rilascio di certificazioni alimentari e di macellazione rituale (*Kasherut*).

A questo punto, dato per assunto il precetto della dottrina noachide e il principio *dina de-malkhuta dina*, soprattutto in relazione alle ADR va chiarito come l'enfasi sulla rappresentazione formalistica – fuorviante e quasi sconosciuta al diritto talmudico – che la giustizia nel diritto ebraico coincida necessariamente con l'applicazione della *halakhah* sia una polarizzazione da rigettare³⁵. Nell'ebraismo l'applicazione della Legge, pur costituendo un principio elevatissimo, non assurge al rango di valore assoluto. La tradizione rabbinica preferisce piuttosto attribuire il primato alla tensione dei credenti verso il perseguimento di valori quali Giustizia (*Tzedeq*), Pace (*Shalom*) e Carità (*Tzekadah*): valori che rappresentano i veri pilastri del giudaismo, inteso come inestricabile trama di diritto, religione e cultura del popolo ebraico. Da ciò discende che nel contesto confessionale ebraico la preferenza per il compromesso e le diverse forme di ADR che vi rientrano è molto più di un semplice principio etico, assumendo invece i contorni di un vero e proprio dovere legale³⁶. Nella *Mishnà Torah*, cioè il Codice della Legge (orale) di Mosè Maimonide (noto anche come Codice di Maimonide)³⁷, in merito è espressamente sottolineato che:

È un obbligo giuridico positivo per il giudice dire alle parti all'inizio [di ogni causa civile]: “Volete davvero litigare in questa causa o non preferireste elaborare una *pshora* [compromesso]?”³⁸.

Dottrina e commentatori dell'ermeneutica maimonidea hanno chiarito che l'interpretazione più appropriata da attribuire al passo appena citato sia quella per cui il dovere dei giudici non è limitato al semplice ammonimento delle parti, ma costituisca un vero e proprio dovere legale di persuasione da esercitare nei confronti dei contendenti e diretto a far accettare la conciliazione come mezzo di risoluzione della loro controversia³⁹.

Quanto alla capacità che conciliazione e ADR mostrano di possedere nell'incarnare gli autentici valori dell'ebraismo, sempre nel Codice di Maimonide, in riferimento al Libro del Profeta Zaccaria (8, 16), si legge:

La corte che riesce sempre a realizzare un compromesso tra le parti in causa è lodevole e, a questo proposito, si dice che “Con verità e giudizio di pace (*Shalom*) giudicate alle vostre porte”.

Mosè Maimonide con lo stile tipico dei commentatori della *Mishnà Torah*, caratterizzato da domande e risposte volte a chiarire contenuto e estensione dei precetti giuridici in essa contenuti, chiede quale sia il ‘vero’ giudizio di pace e a tale quesito risponde:

³⁵ In tal senso Anello, (2020: 80-87).

³⁶ Sul punto si rinvia a Baruch Bush, (2001: 1007-1015), ma più in generale alla raccolta a cura di Henry, Allegreti, Baruch Bush, Cobb, (2001).

³⁷ Per un approfondimento della filosofia maimonidea cfr. Laras (1998).

³⁸ Così Maimonide, *Commentario alla Mishna Torah, Sefer Shoftim, Hilchos Sanhedrin*, Capitolo 22, Halachà 4, al sito: https://www.sefaria.org/Mishneh_Torah%2C_The_Sanhedrin_and_the_Penalties_within_their_Jurisdiction.23?lang=bi

³⁹ Per tali osservazioni si veda Schochetman, riportato in nota nel contributo di Baruch Bush, (2001: 1010-1012), dal quale sono integralmente tratte anche le considerazioni concernenti i valori ebraici di giustizia, pace e carità.

Che tipo di giudizio si accompagna alla pace? La risposta è: il compromesso!

In dottrina è stato sottolineato che se è vero che l'aggiudicazione offre un giudizio reso all'interno di un provvedimento, esso non conduce alla pace poiché produrrà sempre un vincitore e un vinto, ed è improbabile che il perdente possa essere placato o riconciliarsi con il vincitore. Al contrario, quando si raggiunge un compromesso mediato, entrambe le parti sono in qualche misura soddisfatte. Il rapporto tra di esse può quindi essere ripristinato realizzandosi una distensione nelle relazioni tra le parti in causa. Inoltre, si è sottolineato che solo il compromesso realizza l'ulteriore carattere che un provvedimento giusto dovrebbe realizzare, ovvero quello della *Tzekadah*, cioè la carità. Maimonide proprio su tale profilo nuovamente si interroga:

Che tipo di giudizio è accompagnato dalla carità? La risposta è: il compromesso!

L'aggiudicazione, spiega Maimonide, non coinvolge la carità in nessun senso. Il processo che termina con un provvedimento aggiudicativo produce sempre un vincitore e un vinto. Ciò implica che nessuno dei contendenti cede più di quanto deve o accetta meno di quanto merita. Le parti, pertanto, danno e ottengono il giusto, vale a dire esattamente i loro diritti e doveri. Nulla più e nulla di meno. Al contrario, nel raggiungere un compromesso, entrambe le parti fanno più di quanto non dovrebbero fare e accettano meno o danno più di quanto sarebbero obbligate a fare. Questa, come accennato in precedenza, è la natura tipica delle reciproche concessioni che contraddistinguono le ADR. Nei provvedimenti non-aggiudicativi, in altri termini, le parti vanno oltre la legge, oltre quanto è loro strettamente richiesto e questo integra quella particolare virtù che nell'ebraismo è identificata con la carità.

4. Dal giudizio alle ADR: gli istituti conciliativi come interfacce di traduzione giuridica interculturale

A questo punto, presupposte le superiori esigenze di pace, carità e giustizia alle quali possono ascrivere i fini del diritto storicamente prodotto dal popolo ebraico, appare possibile fornire risposta a un quesito connesso al tema che ci coinvolge. A questo scopo, è necessario domandarsi se gli ebrei siano obbligati a dirimere le loro controversie necessariamente innanzi a *Beth Din* o possano invece soddisfare le loro esigenze di giustizia sfruttando istituti giuridici o modalità di risoluzione delle controversie che gli ordinamenti mettono a disposizione di tutti per la risoluzione delle liti.

Volendo essere più diretti, bisognerebbe chiedersi: potrebbe un ebreo rivolgersi a un organismo di mediazione accreditato ex artt. 16-19 del d.lgs 28/2010 senza contravvenire il divieto noachide in precedenza menzionato? E ancora, potrebbe un ebreo decidere di risolvere una controversia anche mediante una negoziazione svolta innanzi a un giudice laico sfruttando l'istituto della conciliazione in sede non contenziosa regolata dall'art. 322 c.p.c.? Quest'ultima, va ricordato, prevede che «L'istanza per la conciliazione in sede non contenziosa è proposta anche verbalmente al giudice di pace competente per territorio» e che in tal caso «Il processo verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 185, ultimo comma, se la controversia rientra nella competenza del giudice di pace.».

Va da sé che per quanto sopra argomentato la risposta alle domande appena poste non potrebbe che essere affermativa. In un recente contributo di Heshey Zelcer, dal titolo “*Two models of Alternative Dispute Resolution*”, precisamente in relazione all’eventualità per i contendenti di religione ebraica di ricorrere a un terzo o ad un collegio arbitrale o ad un organismo di mediazione non ebraico per risolvere le loro controversie l’autore ha ammesso tale soluzione ricordando che anche la dottrina rabbinica è orientata in tal senso. Al riguardo osserva Zelcer che «It is widely accepted that two Jewish people may ask a third to mediate or arbitrate their dispute» e inoltre, che «Using a non-Jewish arbitration board (...) is also permitted by most *poskim*»⁴⁰. Nell’ordinamento italiano, di conseguenza, un conciliatore, un negoziatore o un organismo di mediazione potrebbero senz’altro favorire l’accordo tra ebrei ricorrendo ad obiettività e buon senso, così come il Giudice di pace eventualmente adito in funzione di terzo *super partes* ai sensi dell’art. 322 c.p.c., potrà certamente dirimere la controversia conciliando tra loro le parti.

Ciò posto, vanno in questa sede segnalate anche le altre opportunità che gli istituti processualistici forniscono ai contendenti di fede ebraica e più in generale a tutti coloro che soggiacciono a divieti imposti da precetti religiosi o da diritti confessionali. Tra le varie forme di ADR, ad esempio, l’istituto della mediazione delegata dal giudice o endoprocessuale⁴¹ è uno strumento astrattamente idoneo a ricondurre entro i canoni di legalità i contendenti ebrei che abbiano inizialmente optato per dirimere la loro controversia innanzi a un giudice civile, contravvenendo così al divieto noachidico. Il rinvio da parte del giudice a una mediazione endoprocessuale con eventuale accordo delle parti per l’abbandono del giudizio civile ex art. 309 c.p.c. consentirebbe infatti a litiganti ebrei di rientrare nel solco della ‘legalità religiosa’⁴² attuando i valori di giustizia, carità e pace ai quali essi sono votati per fede e ai quali si è in precedenza accennato.

In questi stessi termini si pone poi la questione concernente il ricorso all’ulteriore istituto processuale della proposta di conciliazione del giudice formulata ai sensi dell’art. 185 bis c.p.c.

⁴⁰ Su tale possibilità si veda, ad esempio, Zelcer, (2007: 85-88). In merito a tale posizione va qui anticipato che al di là delle differenze tra il contesto giuridico in cui operano le comunità ebraiche negli Stati Uniti e in Italia, il richiamo alla letteratura e alla casistica d’oltremare sono fondamentali per segnalare alcuni degli approcci più innovativi all’utilizzo di istituti giuridici simili a quelli nostro paese, e ciò anche in relazione alla prospettiva teleologico-religiosa d’origine. Sempre in merito, va poi avvertito che una parte dell’ebraismo statunitense ha operato nel tempo anche una interpretazione maggiormente progressista dei precetti ebraici, il che ha innescato una certa conflittualità con altre denominazioni dell’ebraismo legate invece a letture decisamente più ortodosse della tradizione giuridica ebraica. Le diversità d’orientamento non hanno risparmiato nemmeno l’interpretazione degli istituti giuridici e la loro applicazione pratica da parte di alcuni Tribunali rabbinici i quali hanno frequentemente manifestato indirizzi giurisprudenziali diversi, spesso anche all’interno della stessa corrente, generando in qualche caso notevoli difficoltà. A tal riguardo si veda, ad esempio, un interessante articolo di Haim Fabrizio Cipriani dal titolo “Due ebrei tre opinioni: le correnti ebraiche al di là delle apparenze” sulla rivista on-line Joimag - Jewish, Open & Inclusive all’url: <https://www.joimag.it/due-ebrei-tre-opinioni-correnti-ebraiche-al-di-la-apparenze-denominazioni-ebraismo/>

⁴¹ L’istituto della mediazione endoprocessuale, com’è noto, è uno dei rimedi interni al processo civile indicato per deflazionare il carico giudiziario. Nella già citata Relazione del guardasigilli attualmente in carica alle Commissioni Giustizia di Camera e Senato del 15 e 18 marzo 2021, la ministra ha sottolineato che «(...) uno degli ambiti interessati dal disegno di legge di riforma della giustizia civile n. AS 1662 riguarda la mediazione, la negoziazione, la conciliazione e in generale i cosiddetti strumenti alternativi per la risoluzione delle controversie». Nel progetto di riforma essi sono descritti come mezzi di risoluzione dei conflitti in grado di produrre effetti virtuosi per l’amministrazione della giustizia. Ragione per cui, nell’ambito del rapporto tra mediazione e giudizio, si ritiene che essi debbano essere valorizzati con uno sviluppo, in particolare, del rimedio della mediazione delegata dal giudice.

⁴² In tal caso, ovviamente, sempre nel rispetto del limite generale prescritto dall’art. 8, comma 2, Cost. il quale impone la non contrarietà di tali principi con l’ordinamento giuridico italiano.

L'articolo ora richiamato, introdotto nell'ordinamento italiano con il d.l. 21 giugno 2013, n. 69, poi convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, dispone quanto segue: «Il giudice, alla prima udienza, ovvero fino a quando è esaurita l'istruzione, formula alle parti, ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di riconsunzione o astensione del giudice». Si tratta, dunque, di un altro caso in cui in giudizi di cognizione ordinaria vertenti in materia di diritti disponibili (ma anche nei giudizi celebrati secondo il rito del lavoro ai sensi dell'art. 420 c.p.c.) si consente al giudice di formulare e rivolgere formalmente alle parti una propria proposta conciliativa della lite, a partire dalla prima udienza e fin quando non sia terminata la fase istruttoria. Per i contendenti che hanno intrapreso un giudizio civile poter optare sino all'ultimo istante per una forma di accordo negoziale e/o mediatizio consente di valorizzare tale opzione anche dal punto di vista del contesto cultural-religioso di appartenenza⁴³. L'auspicato potenziamento dell'istituto della mediazione delegata endoprocessuale e più in generale di tutte le forme di ADR, costituisce pertanto un virtuoso esempio di interconnessione tra ordinamenti civili e religiosi attuata mediante istituti giuridici 'apprezzati' in entrambe le dimensioni ordinamentali. Grazie ad essi, i sistemi giuridici dialogano incessantemente alla ricerca di possibili equivalenze di senso comportandosi così, sotto il profilo ermeneutico, come interfacce virtuali di traduzione giuridica interculturale⁴⁴.

5. Istituti deflattivi, vertenze civili e metodo interculturale. Il nuovo ruolo di Avvocati e Giudici a partire dalla cosiddetta legge "Salva-suicidi"

V'è dunque un'ampia gamma di istituti giuridici che presentano un'*exotopicità*⁴⁵ connessa all'eccedenza di significazione del diritto. La qualificazione di tali istituti dipendente dall'uso del fine come orizzonte pragmatico non è mai completa⁴⁶, in quanto il fine non esaurisce le molteplici sfaccettature di significazione che essi possono avere. Le stesse ADR, se innestate sul *corpus* delle istituzioni processual-civilistiche con l'unico obiettivo di deflazionare i carichi giudiziari⁴⁷, rischiano di rimanere semanticamente intrappolate nell'orizzonte rigido della positività. Esse potrebbero perdere cioè l'attitudine a essere oggetto di traduzione e transazione, *viaggiando* tra i vissuti culturali dei soggetti

⁴³ Per la verità il medesimo risultato potrebbe essere raggiunto direttamente dai contendenti, sfruttando il dispositivo dell'art. 185 c.p.c. il quale prevede che «Il giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta delle parti, fissa la comparizione delle medesime al fine di interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione.». È, poi, interessante notare che a seguito del fallimento della prima conciliazione le parti in causa potrebbero anche reiterare la richiesta, poiché il citato articolo al secondo comma prevede che «Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione». Il tentativo di conciliazione è soggetto a discrezionale rinnovo da parte del giudice solo nella fase istruttoria, non oltre la rimessione della causa al collegio. In appello, invece, esso è espressamente ammesso dal terzo comma dell'art. 350 c.p.c. Nel giudizio di Cassazione che si caratterizza per la sua natura di giudizio di legittimità il tentativo di conciliazione è, al contrario, escluso. Tale preclusione, tuttavia, non impedisce alle parti di raggiungere autonomamente un accordo conciliativo stragiudiziale, con la conseguenza che in tal caso il giudizio potrà essere dichiarato estinto per sopraggiunta cessazione della materia del contendere.

⁴⁴ Fuccillo, Sorvillo, Decimo, (2018: 8 ss.).

⁴⁵ Su tale qualità cfr. Bachtin (2000).

⁴⁶ Cfr. Ricca, (2018: in part. 27-28).

⁴⁷ Ivi nota n. 34.

chiamati a sceglierle e applicarle. L'indole interculturale di alcuni istituti giuridici – in alcun modo prevista dal legislatore – pone da questo punto di vista un importante problema metodologico che gli operatori del diritto potrebbero invece superare approcciando il metodo interculturale.

Tra i professionisti del settore giuridico la classe forense ricopre un ruolo essenziale. L'*avvocato interculturale* potrebbe essere colui che si fa carico di attribuire nuovi significati e nuovi orizzonti di senso a istituti giuridici altrimenti incapaci di esprimere le loro potenzialità in maniera autonoma. Prima fra tutte, quella di essere, in una parola, *autotraduttivi*. È per tale motivo che spetta all'*avvocato interculturale* (ma in generale a tutti gli operatori del diritto) il ruolo di dare significato e compiutezza agli istituti conciliativo-deflattivi del processo, attingendo all'inesauribile eccedenza di senso che promana dall'*Alterità*. Ed è esattamente ciò che accade allorché gli operatori del diritto forniscono assistenza legale ai clienti valorizzando le pratiche dell'autonomia privata conciliativa. In tali casi, attraverso una rivalutazione semiotica degli istituti giuridici è possibile alimentare la riprogettazione delle catene fattuali/comportamentali elaborate dai contendenti per perseguire i propri interessi e raggiungere i loro fini⁴⁸. Al contrario, se rapportate all'*alterità*, prospettive ristrette e scarsa sensibilità per fattori cultural-religiosi si tramutano facilmente in un chiaro limite all'espansione degli strumenti di risoluzione delle vertenze civili alternative rispetto agli usuali sistemi contenziosi. Un esempio conclusivo può forse ulteriormente chiarire quanto argomentato sin qui.

Con la legge 27 gennaio 2012, n. 3, così come modificata dalla recente legge 18 dicembre 2020, n. 176 di conversione con modificazioni del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, recante "*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", è stata introdotta nell'ordinamento italiano la disciplina per la gestione delle crisi da sovraindebitamento, meglio nota come legge 'Salva-suicidi'⁴⁹.

Si tratta di un istituto concepito per porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento di consumatori e debitori non soggetti, né assoggettabili, alle vigenti procedure concorsuali, ai quali è consentito concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi. A tal fine, l'art. 6 della citata legge 3/2012 qualifica sovraindebitamento "La situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente".

La nuova disciplina giuridica, per far fronte alle diverse fattispecie sussumibili nella definizione di sovraindebitamento, stabilisce quattro modalità di risoluzione delle crisi da parte del debitore/consumatore che ne faccia richiesta al giudice competente⁵⁰: 1) procedura di sovraindebitamento del debitore professionale non fallibile ex art. 10 ss., denominata "Accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento" (o "concordato minore"); 2) procedura di

⁴⁸ Per tali profili M. Ricca, (2020: 1089-1123).

⁴⁹ La legge in questione, nota anche come legge "Salva-suicidi" è in realtà rubricata "*Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento*".

⁵⁰ Il giudice territorialmente competente è individuato ai sensi dell'art. 9, secondo il quale «La proposta di accordo è depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede principale del debitore», mentre «il consumatore deposita la proposta di piano presso il tribunale del luogo ove ha la residenza». La proposta, inoltre, «contestualmente al deposito presso il tribunale, e comunque non oltre tre giorni, deve essere presentata, a cura dell'organismo di composizione della crisi, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente e contenere la ricostruzione della sua posizione fiscale e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti.».

sovraindebitamento del consumatore ex art. 12 bis ss., denominata “Piano del consumatore”; 3) procedura di liquidazione del patrimonio del debitore ex art. 14 ter ss., denominata “Liquidazione del patrimonio”; e, per concludere, 4) procedura di esdebitazione del debitore persona fisica incapiente ex art. 14 quaterdecies ss., denominata “esdebitazione dell’incapiente o esdebitazione senza utilità”. Con tali procedure si consente quindi un meccanismo di estinzione delle obbligazioni del soggetto sovraindebitato non soggetto a liquidazione giudiziale, ma controllata in sede giudiziale, e da attuarsi attraverso la collaborazione degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ossia mediante strutture espressamente previste e regolate dal D.M. 202/2014.

Tali procedure, come si può intuire, sfruttano il retroterra culturale dell’autonomia privata conciliativa alla quale si è accennato in apertura di questo lavoro, con l’aggiunta dell’istituto della remissione del debito ex art. 1263 c.c. per il caso specifico “dell’esdebitazione senza utilità” di cui agli artt. 14 terdecies e quaterdecies della legge n. 3/2012. Quest’ultimo istituto, in particolare, oltre a richiamare l’*acceptilatio* romanistica⁵¹, rievoca anche valori e precetti tipici di alcuni ordinamenti confessionali. Forme di remissione del debito sono note in tutte le religioni del Libro, ivi compreso l’ebraismo nel quale il *nomen iuris* dell’istituto è formalmente associato al concetto di giustizia. È infatti dalla radice ebraica *śdq* che deriva la locuzione *śedeq*, ossia giustizia. Il termine *tzedekah* appare, inoltre, 157 volte all’interno della Bibbia ebraica, ove nella sua declinazione singolare è posto in relazione al concetto di ‘rettezza’, ma nella declinazione plurale *tzedekot* è associato al compimento di atti di carità. In tal senso iscrivere la rinuncia ai propri legittimi diritti nella logica della giustizia rende possibile il disegno di Dio sugli uomini⁵²: “Non vi sia alcun bisognoso in mezzo a voi”⁵³. Attraverso un atto di carità, in altri termini, l’essere umano diventa eterno poiché partecipa alle stesse azioni di Dio, redimendo sé stesso, salvandosi così dalla morte⁵⁴.

Il creditore guidato dall’avvocato ad aderire alle procedure della l. 3/2012, con la contestuale rinuncia (in tutto o in parte) al proprio credito, aziona precetti che hanno matrice etica nel retroterra culturale dei diritti religiosi, innervando così una giustizia trans-ordinamentale⁵⁵. Ossia una giustizia

⁵¹ Nel diritto romano classico l’*acceptilatio* era il negozio verbale di liberazione da *sponsio*, *dotis dictio* e *iusiurandum liberti*, concluso in forma di domanda e risposta tra debitore e creditore: “*Quod ego tibi promisi habesne acceptum?*”, “*habeo*” oppure “*Acceptumne facis?*”, “*facio*”. Nato, quindi, come atto estintivo di una obbligazione *verbis* esso acquisì la nuova funzione di atto formale di remissione del debito già dal terzo secolo a.C., allorché l’*acceptilatio* non fu più necessaria per l’estinzione delle obbligazioni, essendo sufficiente il puntuale adempimento da parte del debitore promittente. Per un approfondimento in merito cfr. Bianchini, (1988).

⁵² Ciotti, Natoli, (2013).

⁵³ Dt. 15,4.

⁵⁴ Così Ricca, (2017: in part. 12-16). Sulla medesima tematica Ricca, (2017: 3-25).

⁵⁵ La Caritas Ambrosiana e la Fondazione San Bernardino assieme ad altre organizzazioni della società civile, ad esempio, hanno richiesto che nel periodo più acuto della pandemia di Covid-19 potesse essere applicato anche ai soggetti sovraindebitati il principio dell’*automatic stay*, attualmente operativo per le imprese in stato di insolvenza. Ossia la regola in base alla quale le imprese in fallimento, che abbiano richiesto al giudice di avviare il concordato preventivo, non possono essere soggette ad azioni esecutive, per tutto il periodo di rinegoziazione dei propri debiti con la compagine dei creditori sociali. Download della notizia all’url: <https://www.agensir.it/quotidiano/2021/1/20/poverta-caritas-ambrosiana-e-fondazione-san-bernardino-chiedono-il-blocco-dei-pignoramenti-anche-per-le-famiglie-sovra-indebitate/>. Sulle medesime posizioni si attesta, a sua volta, chi ha proposto che le aziende «Sfruttando la legge sul Sovraindebitamento, potrebbero essere ancora più vicine ai loro dipendenti offrendo a chi ne ha bisogno un servizio legale che, in totale riservatezza, analizzi la situazione patrimoniale e il livello di sovraindebitamento e verifichi i presupposti per poter accedere al piano di risanamento.». A tal fine si è sottolineato che «Con questo benefit, dando priorità alle posizioni con retribuzioni più basse,

fluida, mobile, negoziata⁵⁶, che conferisce valore a istituti degli ordinamenti civili che non hanno omologhe corrispondenze negli ordinamenti confessionali, dei quali, tuttavia, ‘sposano’ alcuni valori particolarmente rilevanti.

Appare a questo punto più chiaro come la comprensione in chiave semiotico-contestuale dei fatti e l’uso dell’assistenza legale precontenziosa possano gettare nuova luce sulle potenzialità dell’esperienza giuridica, e persino sul suo significato in termini cognitivi⁵⁷. Applicare l’analisi semiotica al diritto, come si è detto in apertura di lavoro, è una strategia per decodificare le mutevoli interrelazioni che corrono tra discorso giuridico e farsi del mondo sociale. L’avvocato, di conseguenza, per essere al passo con i tempi, dovrà operare un continuo gioco di contestualizzazioni e rinvii culturali, offrendo ai propri assistiti un’esperienza giuridica più aggiornata sotto il profilo interculturale. La selezione “personalizzata” dei rimedi processuali si colloca in tale contesto come nuova frontiera della consulenza legale. Essa, impone all’avvocato di potenziare le proprie competenze, articolando la nobile funzione di difensore dei diritti che abitualmente svolge, con quella più inedita di *Case Manager Interculturale*.

Per concludere è invece utile tornare per un’ultima volta al processo. Anche qui, come si è visto, la mediazione può assumere un ruolo determinante, e può trasformarsi, a sua volta, in uno strumento di *case management*. È stato, infatti, evidenziato che se “la proposta del Giudice si accompagna alla previsione di un successivo tentativo di mediazione, nel caso in cui le parti non accettino la proposta dell’organo giudicante. In tale circostanza, si è in presenza di un meccanismo di creazione giurisprudenziale, la cui efficacia complessiva è superiore a quella che i due istituti (proposta e mediazione disposta dal Giudice) avrebbero singolarmente. La combinazione dei due strumenti configura quello che si può definire come un dispositivo non più di risoluzione alternativa, ma di risoluzione integrata delle controversie. In parte attuata con un provvedimento giudiziario, ed in parte con un accordo conciliativo”⁵⁸. Ebbene, in questa auspicabile soluzione integrata delle controversie, potrebbe e dovrebbe trovare collocazione una più ampia valutazione dell’alterità cultural-religiosa delle parti coinvolte. Ciò è indispensabile affinché il processo divenga oltre che la sede per la composizione negoziata dei conflitti, anche quella per la traduzione e transazione, altrettanto negoziata, delle diversità. In conclusione, si può dunque constatare come Giudici e Avvocati siano senz’altro accomunati dall’utilizzo di metodi di risoluzione alternativa delle controversie ma, mentre alcuni di loro adempiono ‘abitudinariamente’ il proprio ministero, altri, grazie al metodo interculturale, potrebbero aprire la strada a un utilizzo più intenso e fruttuoso delle ADR⁵⁹ e, in presenza di adeguate circostanze, persino più raffinato sia dal punto di vista tecnico positivo, sia dal punto di vista assiologico⁶⁰. Lavorare con questo obiettivo, in ultima analisi, consentirebbe di innescare un processo ibrido che qui vorrei qualificare proponendo la formula ‘*customizzazione interculturale degli istituti giuridici*’⁶¹, intendendo con essa il procedimento in forza del quale sia possibile associare alla ‘personalizzazione’ degli istituti

le imprese potrebbero, non solo contribuire a migliorare la qualità della vita del lavoratore, ma anche svolgere un importante ruolo socio-economico, soprattutto nella situazione attuale di grande bisogno.». Su tale suggestione si veda, invece, <http://www.vita.it/it/article/2021/02/25/sovraindebitamento-con-la-riforma-si-allarga-la-platea-dei-beneficiari/158476/>

⁵⁶ Per alcuni spunti di riflessione sulla giustizia ‘negoziata’ in materia di simboli religiosi cfr. Fuccillo, (10/2021: 1-16).

⁵⁷ In merito a tali potenzialità cfr. Ricca, (2017: 1-25).

⁵⁸ Così, Marinari, (2013).

⁵⁹ Si veda in proposito il dossier “*Mediazione e Giudici in Italia (2019)*” all’url <https://www.mondoadr.it/mediazione-e-giudici-in-italia-2019/>

⁶⁰ Sulle inedite potenzialità del discorso giuridico cfr. Ricca, Sbriccoli (2/2016: 1-58).

⁶¹ In merito alla customizzazione giuridica e lo sviluppo delle ADR religiose cfr. Broyde (2019: 1-22).

giuridici la loro stessa riallocazione semantica all'interno della contemporanea società plurale, multireligiosa e multiculturale.

Bibliografia

- Alicino F., 2012, *Le Alternative Faith-Based Dispute Resolution ovvero le giurisdizioni religiose alla prova "dell'umanità" nell'età del multiculturalismo*, in R. Coppola, C. Ventrella, eds., *Laicità e dimensione pubblica del fattore religioso. Stato attuale e prospettive*, Bari: Cacucci, 481.
- Anello G., 2020, *L'uomo abitato da Dio. Chassidismo e giustizia*, Genova: Il Melangolo, 80.
- Bachtin M., 2000, *L'autore e l'eroe. Teoria letteraria e scienze umane*, in C. Strada Janovic, eds., Torino: Biblioteca Einaudi.
- Baruch Bush R.A., 2001, *Mediation and ADR: Insights from the Jewish tradition*, in *Fordham Urban Law Journal*, Vol. XXVIII, 1007.
- Ben-Sasson H.H., 1967, *A History of the Jewish People*, Harvard: Cambridge University Press.
- Bianchini M., 1988, *Remissione del debito (Storia)*, in *Enciclopedia del Diritto*, Vol. XXXIX, Milano: Giuffrè.
- Broyde M.J., 2019, *The rise of religious arbitration in America: American Arbitration Law, Jewish Batai Din, Protestant Pecemakers Panels, and Islamic Sharia Curt Rewieved*, in *Studies in Judaism, Humanities and the Social Sciences*, Vol. 3, 1.
- Burgess H., Burgess Guy M., 1997, *Encyclopedia of Conflict Resolution*, Santa Barbara CA: ABC-Clio, 306-310.
- Ciotti L., Natoli S., 2013, *Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perchè saranno saziati*, Torino: Lindau.
- Cohen A., 2009, *Il Talmud (7ª ed.)*, Roma-Bari: Economica Laterza.
- Consorti P., 2013, *Conflitti, mediazione e diritto interculturale*, Pisa: Pisa University Press, 143.
- Della Pergola S., 2010, *La via italiana all'ebraismo: una prospettiva globale*, in *Rassegna mensile di Israel*, Vol. LXXVI, n. 1-2, 19.
- Di Porto A., 2018, *Dina demalkhuta dina*, in Zuanazzi I, Ruscazio M.C. (a cura di), *Le relazioni familiari nel diritto interculturale*, Tricase: Libellula edizioni, 73.
- Ferrari S., eds., 2019, *Strumenti e percorsi di diritto comparato delle religioni*, Bologna: Il Mulino, 21.
- Fuccillo A., 2021, *Il crocifisso negoziato. Verso la gestione "privatistica" dei simboli religiosi*, in *Giustiziacivile.com*, n. 10, 1.
- Fuccillo A., Sorvillo F., Decimo L., 2017, *The courts and the code. Legal osmosis between religion and law in the cultural framework of civil law systems*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 28, 1.
- Fuccillo A., Sorvillo F., Decimo L., 2018, *Law and religion as a strategy in favor of profitable cultural osmosys: a wide look to civil law systems*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 36, 8.
- Giuliani M., 2016, *La giustizia seguirai. Etica e halakha nel pensiero rabbinico*, Firenze: Giuntina.
- Glenn H.P., 2010, *Legal Traditions of the World: Sustainable Diversity in Law*, Oxford - New York: Oxford University Press.
- Goldberg S.A., 2009, *Dina de-malkhuta dina: la legge dello Stato è legge*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, n. 1, 35.
- Gotzmann A., 2017, voce *Dina de-malkhuta dina*, in *Encyclopedia of Jewish History and Culture Online*, all'url https://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopedia-of-jewish-history-and-culture/dina-de-malkhuta-dina-COM_0182
- Graziadei M., 2004, *La giustizia nei monoteismi. Convergenze e divergenze*, in *Daimon*, n. 4, 190.

- Henry J.F., Allegreti J., Baruch Bush R.A., Cobb S., 2001, *Dialogue on the Practice of Law and Spiritual Values*, in *Fordham Urban Law Journal*, Vol. XXVIII, n. 4 - (Symposium - ADR and the Professional Responsibility of Lawyers).
- Laras G.V., 1998, *Mosé Maimonide. Il pensiero filosofico*, Brescia: Morcelliana.
- Marinari M., 2013, *Mediation and case management*. Contribution to The Annual Conference 2013 of the Romanian section of GEMME, Bucharest, all'url <https://ecjleadingcases.files.wordpress.com/2013/11/draft-paper.pdf>
- Marinari M., 2014, *Giurisdizione e mediazione, dalla risoluzione alternativa alla risoluzione integrata delle controversie?*, in *MondoADR*, on-line, <https://www.mondoadr.it/cms/articoli/giurisdizione-mediazione-dalla-risoluzione-alternativa-alla-risoluzione-integrata-delle-controversie.html>
- Menkel-Meadow C., 2001, *Ethics in ADR: The Many "Cs" of Professional Responsibility and Dispute Resolution*, in *Fordham Urban Law Journal*, Vol. XXVIII, 979.
- Miele M., 2020, eds., *1938-2018. Cosa significa una legge razziale*, Roma: Antalia.
- Piattelli D., 1981, *Concezioni giuridiche e metodi costruttivi dei giuristi orientali*, Milano: Giuffrè.
- Rabello A.M., 2002, *Introduzione al Diritto Ebraico. Fonti, matrimonio e divorzio, bioetica*, Torino: Giappichelli, 6 ss.
- Rakefet-Rothkoff A., 1972, *Dina D'Malkhuta Dina-The Law of the Land in Halakhic perspective*, in *Tradition*, Vol. 13, n. 2, 5.
- Ricca M., 2017, *The ambivalent roots of charity and their consequences in secularized world. A survey accross the three monotheistic religions of the Abrahamic strain*, in *Calumet – Intercultural Law and Humanities Review*, n. 4, 12.
- Ricca M., 2017, *Is charity a two faceted Janus? "Othering" gifts versus translating giving, and the intercultural uses of human rights*, in Lieberman Julia R., Rozbicki Michal J., eds., *Charity in Jewish, Christian, and Islamic traditions*, London: Lexington book, 3.
- Ricca M., 2017, *Democrazia interculturale ed educazione giuridica. Apprendere l'uso del diritto nella scuola multi-etnica*, in *I diritti dell'uomo. Cronache e battaglie*, XXVIII, 2, 283.
- Ricca M., 2018, *Machiavelli, Chisciotte e i mondi plurimi. Idealità, contraddizione e conoscenza nell'antropologia politica proto-moderna*, in *Calumet – Intercultural Law and Humanities Review*, n. 7, 27.
- Ricca M., 2020, *Planning Facts Through Law: Legal Reasonableness as Creative Indexicality and Trans-categorical Re-configuration*, in *International Journal for the Semiotics of Law*, n. 33, 1089.
- Ricca M., Sbriccoli T., 2016, *Shylock del Bengala. Debiti migratori, vite in ostaggio e diritto d'asilo (Un approccio corologico-interculturale alle implicazioni anti-umanitarie del patto commissorio)*, in *Calumet – Intercultural Law and Humanities Review*, n. 7, 1.
- Santoro R., 2012, *L'attività di conciliazione svolta dai Muslim Arbitration Tribunals*, in *Quaerite*, I, 253.
- Santoro R., 2014, *Tribunali rabbinici e Alternative Dispute Resolution*, in *Quaderni degli Annali. Collana del Dipartimento giuridico dell'Università del Molise*, Ripalimosani: Arti Grafiche la Religione, 198.
- Saporito L., 2018, *La fatale attrazione tra diritto sacro e diritto secolare nel modello israeliano: la giurisdizione dei tribunali rabbinici in materia di separazione e divorzio*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica, n. 9, 21.
- Saporito L., 2021, *Tendenze evolutive del modello israeliano. Lo Stato e la sinagoga*, Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane.
- Schochetman E., *Seder Hadin [Procedimento giudiziale]*, n. 210.
- Shilo S., 1974, *Dina Dé malkhuta dina (The Law of the State is the Law)*, Jerusalem: Jerusalem Academic Press.
- Shippee R.S., 2002, *Blessed are the peacemakers: faith-based approaches to dispute resolution*, in *ILSA Journal of International & Comparative Law*, Vol. IX, 250.
- Solomon N., 2009, *The Talmud*, Londra: Penguin Classics.
- Steinberg G.M., 2000, *Conflict prevention and mediation in the jewish tradition*, in *Jewish Political Studies Review*, Vol. XII, n. 3-4.

Zelcer H., 2007, *Two models of Alternative Dispute Resolution*, in *Hakirah, the Flatbush Journal of Jewish Law and Thought*, n. 4, 85.

Wiesel E., 2000, *Sei riflessioni sul Talmud*, Milano: Bompiani.

francescosorvillo.sun@gmail.com

Pubblicato online il 10 marzo 2022